

Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372

(Suppl. alla G.U. n. 135 del 13 giugno 2005)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e in particolare l'art. 3, comma 2, che prevede l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, e l'art. 5, comma 4, che prevede che l'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 3, comma 2;

Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente decreto, predisposti dalla commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372/1999;

Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente decreto nella seduta dell'11 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1

*Emanazione delle linee guida
per l'individuazione e l'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, sono ema-

nate linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, relativamente ad impianti esistenti. Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate in allegato.

2. Ulteriori aggiornamenti delle linee guida allegate formeranno oggetto di successivi decreti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

LINEE GUIDA RECANTI I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI EX ART. 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 372/99

LINEE GUIDA GENERALI

(omissis)

ALLEGATO II

LINEE GUIDA RECANTI I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI EX ART. 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 372/99

LINEE GUIDA IN MATERIA DI MONITORAGGIO

IPPC

(PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)

DECRETO LEGISLATIVO 372/99 (art. 3, comma 2)

ELEMENTI PER L'EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Sistemi di monitoraggio

(omissis)

ALLEGATO III

LINEE GUIDA RECANTI I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI EX ART. 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 372/99

LINEE GUIDA RELATIVE AD IMPIANTI ESISTENTI PER LE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLE CATEGORIE IPPC

- 1.3 Cokerie.
- 2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
- 2.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
 - b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
 - c) applicazione di strati protettivi di metalli fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- 2.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

(omissis)

ALLEGATO IV

LINEE GUIDA RECANTI I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI EX ART. 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 372/99

LINEE GUIDA RELATIVE AD IMPIANTI ESISTENTI PER LE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLE CATEGORIE IPPC

- 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
 - 2.5 Impianti:
 - a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
- IPPC
(PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)
DECRETO LEGISLATIVO 372/99 (art. 3, comma 2)
ELEMENTI PER L'EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI
- Categoria IPPC 2.5: Impianti
- a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
 - b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

(omissis)

ALLEGATO V

LINEE GUIDA RECANTI I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI EX ART. 3, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 372/99

LINEE GUIDA RELATIVE AD IMPIANTI ESISTENTI PER LE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLE CATEGORIE IPPC

- 2.5 Impianti:
 - b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
- IPPC
(PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)
DECRETO LEGISLATIVO 372/99 (art. 3, comma 2)
ELEMENTI PER L'EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI
- Categoria IPPC 2.5: Impianti
- b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fon-

deria), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo ed il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

(omissis)

ALLEGATO VI

LINEE GUIDA RECANTI I CRITERI PER
L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE
DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI EX ART. 3,
COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 372/99

LINEE GUIDA RELATIVE AD IMPIANTI ESISTENTI PER LE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLE CATEGORIE IPPC

- 6.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
- IPPC
(PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)
DECRETO LEGISLATIVO 372/99 (art. 3, comma 2)
ELEMENTI PER L'EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI
Categoria IPPC 6.1: Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

(omissis)